

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI E PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2262/2023, prot. n. 216078 del 04.07.2023

Publicato all'Albo di Ateneo il 04.07.2023

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 – Oggetto e ambito applicativo
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria
- Art. 4 – Finanziamenti esterni

PARTE II – PROCEDURE DI CHIAMATA E DI RECLUTAMENTO

▪ **TITOLO I – PROFESSORI**

- Capo I – Professori di Prima e di Seconda Fascia

- Art. 5 - Proposta di copertura di posti di professori di Prima e di Seconda Fascia

- Sezione 1 – Copertura mediante procedura selettiva (Art. 18 comma 1 e comma 4 L. 240/2010) (Artt. 6-12)
 - Sezione 2 – Chiamata diretta o per chiara fama (Art. 1 comma 9 L. 230/2005) (Art. 13)
 - Sezione 3 – Chiamata all'esito di procedura valutativa (Art. 24 comma 5 L. 240/2010) – (Art. 14-15)
 - Sezione 4 – Chiamata all'esito di procedura valutativa (Art. 24 comma 6 L. 240/2010) (Art. 16)
 - Sezione 5 – Mobilità per chiamata *ex art. 7* commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* L. 240/2010 (Art. 17)

- Capo II – Professori Straordinari a tempo determinato (Art. 1 comma 12 L. 230/2005) (Artt. 18 - 26)

▪ **TITOLO II – RICERCATORI**

- Capo I – Ricercatori a tempo determinato (RTT) *ex art. 24* L. 240/2010 (Artt. 27-41)
- Capo II – Ricercatori a tempo determinato (RTDA e RTDB) *ex art. 24* comma 3 lett. a) e b) L. 240/2010 (*disciplina previgente all'entrata in vigore della L. 79/2022 di conversione con modificazioni del D.L. 36/2022*) (Artt. 42 - 53)

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Entrata in vigore e abrogazioni

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati nella Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005:

- a) le procedure selettive di chiamata di professori di I e II fascia indette ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- c) le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- d) le procedure per il conferimento degli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- e) le chiamate dirette ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., e le chiamate per chiara fama;
- f) la mobilità per chiamata, ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) le coperture finanziarie relative alle suindicate procedure.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **SSD**: Settore scientifico-disciplinare, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- **SC**: il Settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- **MSC**: Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- **GSD**: Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- **RU**: Ricercatori a tempo indeterminato;
- **PO**: Professore Ordinario o di Prima Fascia;
- **PA**: Professore Associato o di Seconda Fascia;
- **RTD-A**: Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, let. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **RTD-B**: Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, let. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- **RTT**: Ricercatori in *tenure track* di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- **ASN**: Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- **Scuola**: struttura di coordinamento didattico tra più Dipartimenti di cui all'art. 28 dello Statuto;
- **Struttura**: Dipartimento o Scuola laddove costituita;
- **Università/Ateneo**: Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- **ANVUR**: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- **MUR**: Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. I riferimenti ai settori concorsuali (SC) ed ai macrosettori concorsuali (MSC), ovunque contenuti, si intenderanno riferiti ai soli gruppi scientifico-disciplinari (GSD) all'atto di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del D.L. 30 aprile 2022 n. 36.

Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria

1. La chiamata dei professori di prima e seconda fascia ovvero il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1 e nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, RU, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1 e ai sensi dell'articolo 18 comma 4-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

4. Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma 1, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, l'Ateneo vincola altresì risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti per RTT di cui al novellato articolo 24 della legge n. 240/2010 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

5. Fino al 31 dicembre 2026, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti per RTT, ai

soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti per RTDA, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

Art. 4 – Finanziamenti esterni

1. Il finanziamento da parte di soggetti esterni pubblici e privati di posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra questo Ateneo e i soggetti che propongono il finanziamento.
2. Per le posizioni di PO, PA, RTT e RTDB, l'importo del finanziamento non può essere inferiore al relativo costo quindicennale.
3. Per il finanziamento di posti di RTDA, l'importo del finanziamento non può essere inferiore a quello occorrente per coprire gli oneri stipendiali previsti per l'intera durata del contratto.
4. La copertura del suddetto posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per valutazione comparativa, di trasferimento e di chiamata di idoneo.
5. I soggetti esterni pubblici o privati comunicano formalmente all'Ateneo e al Dipartimento interessato la propria intenzione di erogare il finanziamento di cui al comma 1 con lettera di intenti, specificando l'indicazione della tipologia di posto finanziato, il SC/SSD interessato e le modalità di erogazione del finanziamento stesso.
6. La proposta di finanziamento di cui al comma precedente viene valutata dal Consiglio di Dipartimento interessato. In caso di valutazione positiva, il Consiglio di Dipartimento esprime parere favorevole all'accettazione del finanziamento offerto e delibera in ordine alla destinazione del posto di ruolo per il quale il finanziamento è proposto, eventualmente modificando la propria programmazione. Nello stesso tempo, il Dipartimento assume l'impegno a far rientrare il costo del ruolo istituito, al termine del periodo di finanziamento o del suo eventuale rinnovo da parte del finanziatore stesso o di altri, nell'ambito del budget messo a disposizione del Dipartimento stesso dagli Organi Accademici.
7. La proposta di finanziamento è successivamente valutata dal Consiglio di amministrazione che, a seguito di esame positivo, approva la proposta del Dipartimento e autorizza la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 da parte del Rettore.
8. Ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, la proposta di finanziamento viene valutata in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare proposto.
9. I soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 debbono impegnarsi per un finanziamento di importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che verrà assunto sulla base delle procedure di cui al comma 4.

10. Il pagamento della somma può avvenire in un'unica soluzione o in un numero massimo di rate pari agli anni di finanziamento previsto dalla convenzione, da corrispondersi alle date che saranno concordate fra le parti.

11. Il finanziatore esterno privato, che scelga di corrispondere il dovuto in più rate, deve consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto. La fideiussione deve contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna, senza beneficio di preventiva escussione del debitore principale.

12. Il soggetto finanziatore, se pubblico, deve fornire con atto formale garanzia delle obbligazioni assunte.

13. I maggiori oneri derivanti da eventuali modifiche alla normativa vigente in materia di stato giuridico del personale docente sono a carico del finanziatore, salva delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, che ponga tali oneri a carico delle risorse per spese di personale docente a disposizione dello stesso Dipartimento.

PARTE II – PROCEDURE DI CHIAMATA E DI RECLUTAMENTO

TITOLO I – PROFESSORI

CAPO I – PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

Art. 5 – Proposta di copertura di posti di professori di Prima e di Seconda Fascia

1. Il Dipartimento, sulla base della propria programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di amministrazione di approvare la proposta di copertura di posti di professori di prima e seconda fascia.

2. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:

- a) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 e/o comma 4, della legge 240/2010;
- b) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
- c) chiamata a seguito dell'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge 230/2005;
- e) mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240 del 2010.

3. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la struttura di riferimento;
- d) la sede di servizio;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno scientifico e didattico;
- f) le modalità di reclutamento secondo quanto previsto dal precedente comma 2;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;
- h) nel caso di svolgimento di attività assistenziali in ambito convenzionale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste, della struttura sanitaria e unità operativa dove l'attività verrà svolta in base agli impegni assunti con la struttura sanitaria interessata.

4. In caso di svolgimento di procedura di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 la delibera del Dipartimento deve altresì indicare:

- a) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

5. In caso di svolgimento di procedure di cui alla lettera e) del precedente comma 2, si rimanda a quanto disciplinato al successivo art. 17.

6. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di copertura e istituisce i posti di prima e seconda fascia, indicando le connesse procedure di copertura.

Sezione 1 – Copertura mediante procedura selettiva (Art. 18 comma 1 e comma 4 L. 240/2010)

Art. 6 - Procedura di selezione

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato all'Albo on-line, sul sito dell'Ateneo, del MUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- g) i diritti e i doveri del professore;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- k) le modalità di svolgimento della procedura;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non può essere inferiore a dodici;
- m) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste e della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- o) previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia mai stato professore di prima o seconda fascia in una Università italiana, o non abbia ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998;
- p) l'eventuale contributo per la partecipazione alla selezione.

Art. 7 – Requisiti per la partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'ASN, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Con esclusivo riferimento alle procedure di cui all'art. 18 comma 4 della legge 240/2010, non possono partecipare alla selezione coloro che nell'ultimo triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) e b) o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ovvero siano stati chiamati ai sensi dell'articolo 7 comma 5 bis L. 240/2010.

3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua

la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina all'Albo on-line e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori di prima fascia o dirigenti di ricerca, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo comunque appartenenti al settore concorsuale o macrosettore oggetto della selezione o da stranieri appartenenti a ruoli equivalenti e in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento nella proposta individua il componente interno ai ruoli di Ateneo, se presente, e una rosa di professori esterni all'Ateneo, doppia rispetto ai componenti effettivi da nominare. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali diversi tra loro. La determinazione del numero effettivo dei commissari è rimessa al Dipartimento proponente anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Ai sensi della normativa vigente, nella costituzione della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.

4. La scelta dei componenti esterni è effettuata tramite sorteggio, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

5. La Commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

6. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di videoconferenza che garantiscano il lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

8. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:

- a) i professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010;
- b) i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale;
- c) i professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in

aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;

- d) i Direttori di Dipartimento;
- e) coloro che siano componenti in carica della Commissione Nazionale per l'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

9. Per i Professori in servizio in università straniere l'appartenenza al MSC/SC per il quale è stata indetta la procedura è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria ministeriale del MSC/SC.

10. La verifica circa il possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni ostative di cui ai precedenti commi 8 e 9 è a cura del Dipartimento proponente.

11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario devono essere adeguatamente motivate.

12. In caso di dimissioni o rinuncia del commissario interno, il Dipartimento propone il nominativo di un nuovo componente interno oppure, in alternativa, stabilisce che il sostituto sia individuato scorrendo la graduatoria di cui al successivo art. 9, comma 4.

13. In caso di dimissioni o rinuncia dei Commissari esterni sorteggiati, i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la graduatoria di cui al successivo art. 9, comma 4.

14. La Commissione, nella nuova composizione, è nominata con decreto del Rettore.

Art. 9 – Modalità di sorteggio della commissione

1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica una lista di professori da sorteggiare individuando il componente interno ai ruoli dell'Ateneo, se presente, e una rosa di professori esterni all'Ateneo, doppia rispetto ai commissari effettivi da nominare.

2. La rosa dei professori esterni viene ordinata secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale progressivo.

3. Il sorteggio è effettuato da una Commissione di sorteggio composta da:

- un componente del Senato accademico scelto tra i rappresentanti degli studenti;
- un componente del Senato accademico scelto tra i docenti di ruolo o tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- un funzionario amministrativo appartenente alla Struttura dell'Amministrazione Centrale competente alla gestione del personale docente o un funzionario amministrativo appartenente alla Struttura dell'Amministrazione Centrale competente al supporto alle sedute del Senato accademico.

Per ogni componente effettivo viene individuato, all'interno della medesima categoria, un componente supplente. La predetta Commissione di sorteggio è nominata con Decreto Rettorale e

resta in carica un anno, ferma restando la necessità di sostituire il singolo componente che, nel corso di detto periodo, cessa dalla rispettiva qualifica.

4. Di norma la settimana precedente la seduta prevista del Senato Accademico nel mese di riferimento, anche con modalità da remoto, la Commissione procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata per la scelta dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale, contenente le modalità di sorteggio e gli esiti dello stesso. I risultati dei sorteggi di cui al verbale vengono sottoposti all'approvazione definitiva da parte del Senato accademico.

5. Le singole Commissioni giudicatrici vengono quindi formate individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza di cui al comma precedente, fino a raggiungere il numero previsto di componenti da nominare.

6. Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interesse rispetto ai candidati.

Art. 10 – Svolgimento della procedura

1. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri per la valutazione dell'attività didattica, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto della normativa vigente.

2. Al termine delle valutazioni di cui al comma 1 è prevista, per i soli candidati indicati all'art. 6, comma 2, lettera o) del presente regolamento, una lezione, che si dovrà svolgere in seduta pubblica, su argomenti inerenti le aree tematiche oggetto del bando. Ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque argomenti proposti, scegliendo immediatamente tra i tre quello che sarà oggetto della lezione. La lezione dovrà svolgersi il giorno successivo a quello della scelta della tematica. La prova didattica concorre alla valutazione complessiva dei candidati che la sostengono.

3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individua il candidato comparativamente più meritevole di svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 11 – Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 4 mesi dal decreto rettorale di nomina.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore, anche su segnalazione del Responsabile del procedimento, riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla trasmissione agli Uffici. Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati sul sito di Ateneo.
5. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Art. 12 – Chiamata del candidato

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non può richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Sezione 2 – Chiamata diretta o per chiara fama (Art. 1 comma 9 L. 230/2005)

Art. 13 - Svolgimento della procedura

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, l'Università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, può procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.

2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, l'Università può altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, ai sensi della richiamata normativa.

3. A tali fini, il Dipartimento interessato delibera la proposta di chiamata diretta, indicando la tipologia, l'eventuale richiesta di cofinanziamento ministeriale, la descrizione del profilo del docente e motivando in ordine alle specifiche esigenze del dipartimento in rapporto al curriculum del chiamando. La proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento è successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Successivamente l'Ateneo formula la specifica proposta al MUR il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

4. A seguito di nulla osta Ministeriale, la chiamata viene deliberata dal Dipartimento interessato, con l'eventuale proposta di attribuzione di una classe stipendiale diversa da quella iniziale sulla base del riconoscimento di anzianità di servizio e di valutazioni di merito e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Sezione 3 – Chiamata all'esito di procedura valutativa (Art. 24 comma 5 L. 240/2010)

Art. 14 – Valutazione di RTT ai fini della chiamata nel ruolo di professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto per ricercatore di cui all'art. 27 del presente regolamento e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto stesso, valuta, su istanza dell'interessato, presentata in forma scritta al Direttore del Dipartimento, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

2. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi, riconosciuti a livello nazionale e internazionale e ha ad oggetto l'attività di ricerca e la produzione scientifica, l'attività didattica, di terza missione, nonché la partecipazione alle attività istituzionali e organizzative dell'Ateneo e delle sue articolazioni. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo.

3. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa una Commissione composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della procedura; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al relativo macrosettore. Della Commissione

possono altresì fare parte professori in servizio presso università straniere. In tal caso l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del Gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale ed è dichiarata dal Consiglio di Dipartimento.

4. La valutazione di cui al comma 2 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento. La prova didattica deve svolgersi in seduta pubblica e verte su argomenti inerenti le aree tematiche oggetto del settore concorsuale di appartenenza del ricercatore. Il ricercatore sceglie l'argomento che sarà oggetto della prova didattica fra tre argomenti proposti dalla commissione. La prova didattica dovrà svolgersi il giorno successivo a quello della scelta dell'argomento.

5. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

6. Il Consiglio di Dipartimento riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e con propria delibera assunta a maggioranza assoluta dei soli professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del ricercatore che ha ottenuto un giudizio positivo. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 15 – Valutazione di RTDB ai fini della chiamata nel ruolo di professori associati

1. L'Università, nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) del presente regolamento, valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni. La valutazione è effettuata sulla base degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata dal Senato accademico, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal Dipartimento interessato; in caso di esito positivo la proposta di chiamata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 24 comma 5-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed esclusivamente per straordinarie e motivate esigenze didattiche e sulla base di criteri definiti dal Senato Accademico, l'inquadramento nel ruolo di professore associato può essere anticipato dopo il primo anno di contratto. In questo caso la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

4. La proposta di valutazione anticipata è presentata dal Consiglio di Dipartimento al Senato accademico. In caso di approvazione della proposta da parte del Senato accademico, il Consiglio di Dipartimento, ai fini della valutazione della prova didattica, nomina una commissione costituita da tre componenti, scelti tra i professori di I e II fascia, appartenenti al macrosettore concorsuale del

titolare del contratto. Salvo casi di impossibilità, i componenti della commissione sono interni all'ateneo.

5. La prova didattica si svolge in seduta pubblica e verte su argomenti inerenti le aree tematiche oggetto del settore concorsuale di appartenenza del ricercatore. Il ricercatore estrae a sorte tre fra i cinque argomenti proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che sarà oggetto della prova didattica. La prova didattica si svolge il giorno successivo a quello della scelta dell'argomento.

6. La relazione di cui al comma 2, corredata del curriculum vitae e della valutazione della prova didattica, è predisposta dal Consiglio di Dipartimento e trasmessa al Senato accademico. In caso di esito positivo della valutazione da parte del Senato accademico la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione 4 – Chiamata all'esito di procedura valutativa (Art. 24 comma 6 L. 240/2010)

Art. 16 – Indizione della procedura di valutazione

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, e nell'ambito della programmazione triennale il Consiglio di Dipartimento può proporre, al Consiglio di amministrazione, procedure di valutazione individuale, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali stabiliti dalla normativa vigente, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'ASN. La delibera deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Successivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione, si procede con l'emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di quindici giorni.

3. Non possono partecipare alla valutazione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. La valutazione è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, costituita e composta ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento su indicazione del Dipartimento interessato. La Commissione completa i suoi lavori entro due mesi dalla nomina. In quanto compatibile, si applica l'art. 11 del presente Regolamento.

5. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato bandito il posto.

6. Il Consiglio del Dipartimento, entro due mesi dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

7. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Sezione 5 – Mobilità per chiamata ex art. 7 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater L. 240/2010

Art. 17 - Svolgimento della procedura di mobilità per chiamata a seguito di procedure selettive per la raccolta di manifestazioni di interesse per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Università può procedere alla chiamata di professori ordinari e associati ai sensi dall'art 7, comma 5 bis, della legge 240/2010, mediante lo svolgimento di procedure selettive per la raccolta di manifestazioni di interesse per la copertura del posto, come specificato nei seguenti commi.

2. Previa delibera del Dipartimento richiedente, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, è emanato con decreto del Rettore l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, pubblicato all'Albo on-line e sul sito dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di quindici giorni.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento e l'avviso pubblico devono indicare:

- a) il numero dei posti da coprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale e il macrosettore e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali si procede e in relazione alle quali i candidati dovranno sviluppare una proposta da sottoporre al vaglio del Dipartimento richiedente;
- g) i diritti e i doveri del professore;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- k) l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;

- l) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento dell'attività assistenziale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste e della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

4. Alla procedura selettiva possono partecipare:

- a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione. Per professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5. Non possono partecipare alla selezione per la chiamata:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

6. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto in ogni caso all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università.

7. La selezione dei candidati è svolta da una commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento interessato. La Commissione, composta da tre professori del Dipartimento individuati tra i professori ordinari del macrosettore o del settore concorsuale oggetto della selezione, procede con la valutazione dei curriculum vitae e della proposta progettuale allegata alla domanda di partecipazione. Nello specifico saranno oggetto di valutazione:

- a) la didattica e le pubblicazioni scientifiche di cui al curriculum presentato nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- b) la rispondenza della proposta progettuale presentata alle specifiche esigenze del Dipartimento. Potrà essere previsto un colloquio con l'obiettivo di accertare il possesso delle conoscenze, competenze e capacità richieste in relazione alla tipologia del posto da ricoprire, anche in termini di attitudine e motivazione.

8. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del docente individuato a seguito della procedura di cui al comma precedente. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta

dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

9. La suddetta delibera viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata potrà essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, fermo restando l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO II – PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO (ART. 1 COMMA 12 L. 230/2005)

Art. 18 – Istituzione di posti - convenzioni

1. L'Università degli Studi di Milano – Bicocca può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.

2. Le convenzioni, di cui al precedente articolo dovranno espressamente definire:

- a) il programma di ricerca;
- b) le risorse messe a disposizione;
- c) la durata.

3. L'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato avviene con delibera del Dipartimento, sottoposta ad approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sulla base di una lettera di intenti dell'Ente finanziatore.

4. La convenzione sarà stipulata dal Rettore.

5. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono versare il costo relativo in un'unica soluzione o in quote da corrispondere in date concordate dalle parti.

6. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 19 - Modalità di copertura dell'incarico

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a:

- ❖ soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della legge 210/98, o l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;

- ❖ soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
 - svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca;
 - svolgimento dell'attività didattica in Italia o all'estero;
 - organizzazione, direzione coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - possesso di documentata attività in campo clinico e assistenziale per i settori scientifico-disciplinari che la prevedono;
 - rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare di cui si chiede il posto.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

3. Gli incarichi vengono attribuiti con le modalità di cui al successivo art. 20.

Art. 20 – Conferimento diretto

1. L'Ente finanziatore formula al Dipartimento la proposta di finanziamento corredata del progetto di ricerca, indicando il soggetto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 19, comma 1 del presente Regolamento ai fini della chiamata diretta.

2. Il Dipartimento, previo parere obbligatorio della scuola, ove costituita, valuta la candidatura proposta e la documentazione inviata, proponendo contestualmente, in caso di valutazione positiva, l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato con chiamata diretta del candidato presentato.

3. Successivamente la proposta è sottoposta al Consiglio di amministrazione che, previo parere favorevole del Senato accademico, delibera in merito all'istituzione del posto finanziato di professore straordinario a tempo determinato e la chiamata diretta del candidato proposto con la stipula del relativo contratto.

Art. 21– Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando.

2. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:

- a. la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- b. il trattamento economico complessivo;
- c. il trattamento previdenziale e assicurativo;
- d. la struttura di afferenza;
- e. il settore concorsuale di riferimento;
- f. il regime di impegno.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori ad un anno.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 22 – Trattamento giuridico ed economico

1. È riconosciuto, al soggetto titolare dell'incarico, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo status giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'Ente proponente.

2. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra Ente convenzionato ed Università.

Art. 23 – Incompatibilità

1. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti dell'Università di Milano – Bicocca né di altra istituzione universitaria italiana.

3. Rispetto al regime autorizzatorio per lo svolgimento di eventuali incarichi extraistituzionali, si applica quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 nonché dal regolamento di Ateneo in materia.

Art. 24 – Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà, d'intesa con la Scuola ove prevista, alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed al periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 25 – Valutazione finale – rinnovo

1. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione è effettuata sia dal Dipartimento sia dal soggetto finanziatore. In caso di valutazione positiva, l'eventuale rinnovo è proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26 – Decadenza e risoluzione del contratto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvi i giustificati e documentati motivi.

2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico, il rapporto si intende risolto mediante comunicazione da inviare all'Università almeno 90 giorni prima della data di decorrenza della dimissione.

TITOLO II – RICERCATORI

CAPO I – RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTT) EX ART. 24 L. 240/2010

Art. 27 – Tipologia contrattuale

1. L'Università instaura rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, come novellato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. Il contratto di cui al presente articolo ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

3. I contratti di cui al presente articolo possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno e 750 ore per il regime di tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattiche, di didattica

integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 28 – Proposta di reclutamento

1. La proposta di attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato è formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. La proposta di attivazione della procedura viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che tiene conto del piano di programmazione triennale dell'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) le attività oggetto del contratto con riferimento all'attività di ricerca, all'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- c) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca da espletarsi sulla base di accordi tra l'Università e le competenti strutture sanitarie;
- d) copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che un candidato può presentare;
- f) l'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Art. 29 – Indizione della procedura di selezione

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato per trenta giorni all'Albo on-line dell'Ateneo, nel sito dell'Ateneo, del MUR e di Euraxess. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

2. Nel bando sono indicati:

- a) il numero dei posti;
- b) il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la tipologia del contratto e la relativa durata;
- d) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere;
- e) i diritti e i doveri del ricercatore;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) i requisiti per l'ammissione alla procedura;

- h) le modalità di presentazione delle domande;
- i) le modalità di svolgimento della procedura e i criteri di valutazione dei candidati,
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni;
- k) l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza;
- l) nel caso di svolgimento di attività assistenziali in ambito convenzionale, l'indicazione delle competenze cliniche richieste, della struttura sanitaria e unità operativa dove l'attività verrà svolta in base agli impegni assunti con la struttura sanitaria interessata;
- m) il contributo per la partecipazione alla selezione.

3. L'Università garantisce le pari opportunità di accesso e di trattamento sul lavoro tra uomini e donne.

Art. 30 – Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 27 del presente regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

3. Non possono partecipare:

- a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- b) soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 27;
- c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- d) coloro che abbiano un grado di parentela e affinità con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società od ente che finanzia il posto.

Art. 31 – Commissione Giudicatrice

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina all'Albo on-line e sul sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 10 giorni per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è costituita da tre componenti, individuati tra i professori di I e II fascia, in prevalenza esterni ai ruoli dell'Ateneo anche stranieri, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
3. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dipartimento nella proposta individua il componente interno, se presente, e una rosa di professori esterni all'Ateneo, doppia rispetto ai componenti effettivi da nominare. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. Ai sensi della normativa vigente, nella costituzione della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.
4. La scelta dei componenti esterni è effettuata tramite sorteggio.
5. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.
6. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di videoconferenza che garantiscano il lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.
8. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
 - a) i professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010;
 - b) i professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
 - c) i professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - d) i Direttori di Dipartimento.
9. Per i professori in servizio in università straniere l'appartenenza al MSC/SC per il quale è stata indetta la procedura è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del MSC/SC.
10. La verifica circa il possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni ostative di cui ai precedenti commi 8 e 9 è a cura del Dipartimento proponente.
11. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario devono essere adeguatamente motivate.
12. In caso di dimissioni o rinuncia del commissario interno, il Dipartimento propone il nominativo di un nuovo componente interno oppure, in alternativa, stabilisce che il sostituto sia individuato scorrendo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento.

13. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari esterni sorteggiati, i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la graduatoria di cui all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento.

14. La commissione, nella nuova composizione, è nominata con decreto del Rettore.

Art. 32 – Modalità di sorteggio della Commissione - Rinvio

1. In ordine alle modalità di sorteggio della Commissione di cui all'articolo precedente si rinvia a quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 33 – Selezione

1. La Commissione, nella prima riunione, individua i criteri e i parametri con i quali è effettuata la valutazione preliminare dei candidati e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. La Commissione stabilisce altresì un punteggio minimo che i candidati devono raggiungere ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito. I criteri stabiliti dalla Commissione sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante affissione all'Albo on-line dell'Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

2. Al termine della valutazione preliminare, la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati nell'ambito della normativa vigente.

3. La Commissione Giudicatrice effettua la valutazione preliminare ai fini dell'ammissione alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica in seduta pubblica con la Commissione, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

5. Dopo la discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa.

6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, confronta le singole valutazioni attribuite ai candidati di cui al comma precedente e formula una graduatoria di merito, individuando il vincitore. In caso di parità di punteggio, la preferenza è accordata sulla base della minore età anagrafica nonché sulla scorta di ulteriori criteri individuati dalla normativa vigente. La graduatoria così formulata è utilizzata, entro il limite di 12 mesi dalla sua pubblicazione, secondo l'ordine di posizionamento dei candidati nella graduatoria medesima e ha validità esclusivamente in caso di:

- a) rinuncia alla chiamata da parte del vincitore;
- b) impossibilità di perfezionamento della chiamata per difetto dei requisiti;
- c) mancata assunzione in servizio del chiamato;
- d) risoluzione anticipata del contratto di lavoro da parte del vincitore entro il termine di vigenza della graduatoria.

In tali casi, il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito esclusivamente utilizzando l'ordine della graduatoria medesima. Qualora il Dipartimento non si pronunci sulla volontà di scorrimento della graduatoria, non incorre nella sanzione di cui all'art. 48 comma 2 del presente Regolamento.

7. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la trasmissione degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

8. Nel caso in cui il Rettore, anche su segnalazione del Responsabile del procedimento, riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

9. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla trasmissione agli uffici.

10. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati nel sito di Ateneo.

11. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

12. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità;

13. In presenza di particolari e motivate esigenze, derivanti da specifici programmi di finanziamento ministeriale, il Consiglio di amministrazione può approvare procedure in deroga alla disciplina del presente articolo.

Art. 34 – Chiamata diretta

1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230, l'Ateneo può procedere alla copertura di posti da RTT mediante chiamata diretta nei casi contemplati ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 13 del presente regolamento.

2. Ai ricercatori assunti ai sensi del presente articolo è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato, fatte salve le eventuali differenti disposizioni previste dai singoli programmi di ricerca di cui il ricercatore è risultato vincitore.

Art. 35 – Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso.
2. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Art. 36 – Rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.
3. In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine di cui al precedente comma, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione al dipartimento interessato.
4. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il regime di impegno;
 - c) il trattamento economico complessivo;
 - d) il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) il settore concorsuale e il macrosettore di riferimento;
 - g) l'attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - h) l'attività assistenziale, ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca, previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie.
5. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.
6. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca.
7. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinato si applicano le previsioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 240/2010.

8. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione dell'apposito registro. Tale registro al termine delle attività ed in ogni caso entro 30 giorni dal termine del contratto, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento che apporrà il proprio visto e provvederà a trasmetterlo agli uffici competenti.
9. L'Ateneo adempie agli obblighi di comunicazione al servizio per l'impiego competente per territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 296/2006 e s.m.i.

Art. 37 – Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.

Art. 38 – Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. Il contratto di cui all'art. 27 del presente regolamento è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla legge 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della legge 158/1987.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 39 – Trattamento economico

1. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno eventualmente elevato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo del 30%.
2. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da RTDA e che stipulano un contratto da RTT è

riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

3. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca e che stipulano un contratto da RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

4. Nel caso di convenzionamento con il SSN, ai titolari di contratti di cui sopra spetta, inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.

5. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

6. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 40 – Mobilità

1. In caso di cambiamento di sede, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza conservano la titolarità di progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 41 – Cessazione

1. La conclusione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza naturale del contratto o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

3. La risoluzione del contratto può avvenire per grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti organi accademici. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il compenso spettante va ridotto proporzionalmente al periodo lavorato.

CAPO II – RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTDA E RTDB) EX ART. 24 COMMA 3 LETT. A) E B) L. 240/2010 (disciplina previgente all'entrata in vigore della L. 79/2022 di conversione con modificazioni del D.L. 36/2022)

Art. 42 – Tipologie contrattuali

1. Nel rispetto dei vincoli giuridici e dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente di cui alla legge 79/2022 di conversione con modificazioni del D.L. 36/2022, l'Università può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante stipula di contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della legge 30.12.2010, n. 240, nel testo previgente la novella legislativa.
2. I contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della legge 30.12.2010, n. 240, nel testo previgente la novella legislativa sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri di cui al successivo art. 52. I predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.
 - b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non prorogabile.
3. Entrambe le tipologie contrattuali possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente articolo, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 43 – Proposta di reclutamento e indizione della procedura di selezione - Rinvio

1. In ordine alla proposta di reclutamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento, ferma restando la necessità che la delibera del Consiglio di Dipartimento specifichi la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore.
2. In ordine all'indizione della procedura di selezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 44 – Requisiti per la partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 42, comma 2, lettera a) del presente Regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso

del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula di contratti di cui all'art. 42, comma 2, lettera b) del presente Regolamento i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati, a pena di esclusione, devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010;
- b) essere in possesso del titolo di specializzazione medica, per i settori interessati;
- c) aver usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010;
- d) aver usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005;
- e) aver usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di uno dei seguenti istituti:
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 449/1997;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010;
 - borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 398/1989;
 - analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

4. Non possono partecipare:

- a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- b) coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010, presso questa Università o altri Atenei, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della predetta durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- d) coloro che abbiano un grado di parentela e affinità con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società od ente che finanzia il posto.

Art. 45 – Commissione Giudicatrice e modalità di sorteggio della stessa - Rinvio

1. In ordine alle modalità di sorteggio e di costituzione della commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del presente Regolamento.

Art. 46 – Selezione - Rinvio

1. In ordine alle modalità di selezione dei candidati si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 47 – Chiamata diretta

1. In ordine alla chiamata diretta dei ricercatori di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 48 – Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, lo stesso non può richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo settore scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.

3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro che decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 180 giorni, ovvero nel rispetto di specifiche normative che prevedono il diritto al differimento della presa di servizio.

Art. 49 – Rapporto di lavoro e periodo di prova – Rinvio

1. In ordine al rapporto di lavoro e al periodo di prova si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 e 37 del presente Regolamento.

Art. 50 – Incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. I contratti di cui al presente Capo non sono cumulabili con analoghi contratti benché stipulati in altre sedi universitarie, né con la fruizione di borsa per il dottorato di ricerca, né con gli assegni di ricerca o con borse post laurea.
3. Per le attività compatibili si applica, per quanto non modificato dalla legge 240/2010, la normativa prevista per i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 1 della legge 158/1987.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 51 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 42 comma 2, lettera a), del presente Regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 42 comma 2, lettera b) del presente Regolamento, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno eventualmente elevato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, fino a un massimo del 30 per cento.
2. Nel caso di convenzionamento con il SSN, ai titolari di contratti di cui sopra spetta inoltre, il trattamento economico connesso all'attività assistenziale svolta.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 52 – Valutazione attività ai fini della proroga biennale

1. In ordine ai contratti triennali di cui all'art. 42 comma 2 lettera a) del presente Regolamento, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata può proporre, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, la proroga dello stesso sulla base di motivate esigenze di didattica e di ricerca.
2. La proroga è ammissibile per una sola volta e per soli due anni e avviene previa valutazione positiva dell'attività svolta dal titolare del contratto con le modalità indicate dalla normativa vigente: tale valutazione ha come oggetto, in particolare, l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
3. La proposta di proroga da parte del Consiglio di Dipartimento, unitamente a idonea relazione redatta dal Dipartimento medesimo, è sottoposta a valutazione da parte del Senato accademico: in caso di esito positivo di tale valutazione, l'istanza di proroga è sottoposta a delibera di approvazione

del Consiglio di amministrazione, la quale deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto che si intende prorogare.

Art. 53 – Mobilità e cessazione – Rinvio

1. In ordine alla mobilità e alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 e 41 del presente Regolamento.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo on-line del predetto decreto di emanazione. La disciplina di cui al presente Regolamento è applicabile alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo. Alle procedure già avviate alla predetta data, si applica la disciplina recata dai regolamenti di cui al successivo comma 2.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati i seguenti regolamenti:

- “Regolamento sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari”, di cui al D.R. registrato in data 18/01/2005 al numero 010127/2005;
- “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia”, di cui al D.R. rep. n. 5647/22, prot. n. 127368/22 del 11.10.2022;
- “Regolamento per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato”, di cui al D.R. n. 12991 del 24 ottobre 2013;
- “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, di cui al D.R. n. rep. 4198/22, prot. n. 55633/22 del 14.06.2022.